

**TARIFFA**  
delle  
**TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI**

**TITOLO I**  
**IGIENE E SANITA'**

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
1	15	Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:		
		a) fino a 5.000 abitanti	50.000	10.000
		b) da 5.001 a 10.000 abitanti	125.000	25.000
		c) da 10.001 a 15.000 abitanti	250.000	50.000
		d) da 15.001 a 40.000 abitanti	400.000	80.000
		e) da 40.001 a 100.000 abitanti	600.000	120.000
		f) da 100.001 a 200.000 abitanti	800.000	160.000
		g) da 200.001 a 500.000 abitanti	1.250.000	250.000
		h) superiore a 500.000 abitanti	2.000.000	400.000

D.P.R. 14.1.1972, n. 4 - art. 1, secondo comma, lettera m)

**NOTA:**

La tassa va calcolata in base alla popolazione dei comuni risultante dall'ultimo censimento.

La tassa riflette non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30.9.1938 n. 1706.

La tassa annua di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari di farmacie legittime e privilegiate.

Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto T.U.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.

Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell'art. 129 del citato T.U., nè nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30.9.1938, n. 1706; è dovuta bensì la tassa annua di esercizio.

Sono esenti dal pagamento delle tasse sopraindicate le autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonché dei pubblici istituti ospedalieri.

Sono esenti dal pagamento della tassa annua le farmacie gestite in comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, i cui titolari godano dell'indennità di residenza, stabilita dall'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al versamento, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche, di una tassa annua di ispezione regionale ai sensi dell'art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie, nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti	6.000
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti	10.000
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	20.000
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	50.000

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche di un contributo annuo, ai sensi della legge 22.11.1954 n. 1107, nella seguente misura:

- nei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	12.000
- nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti	15.000
- nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti	30.000
- nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti	60.000
- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti	120.000

Le tasse annue e il contributo devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
2	22 (10)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti di produzione o di smercio di acque minerali, naturali od artificiali (art 199, primo comma, del T.U. delle leggi sanitarie e successive modificazioni): D.P.R. 24.7 1977 n. 616 — art. 27, lettera f)	338.000	—
3	24 (11)	Autorizzazione all'impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del D.P.R. 19.5.1958 n. 719): D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 27, lettere e) ed f)	169.000	—
4	25 (12)	Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio: a) di stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie (artt. 194 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 24 D.P.R. 10.6.1955, n. 854); b) di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie ed art. 24 D.P.R. 10.6.1955, n. 854): D.P.R. 14.1.1972, n. 4 — art. 1, lettera e) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 27, lettera a)	338.000 450.000	169.000 225.000

NOTA:

E' soggetta alla tassa anche l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti dei complessi ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28.9.1919, n. 1924).

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al versamento, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche, della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volta 50.000  
2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volta 20.000

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie 1) e 2) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa di ispezione per il primo e della metà della tassa stessa per ciascuno degli altri.

Alla stessa tassa annua di ispezione sono assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di ispezione gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza; gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e radiumterapia da essi utilizzati.

Le tasse annue di cui sopra debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
5	27	<p>Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico case o pensioni per gestanti (art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10.6.1955 n. 854):</p> <p>1) per le case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'istituto ha non più di 10 posti letto 150.000 75 000</li> <li>- se l'istituto ha non più di 50 posti letto 300.000 150 000</li> <li>- se l'istituto ha non più di 100 posti letto 600.000 300.000</li> <li>- se l'istituto ha più di 100 posti letto 1.500.000 750.000</li> </ul> <p>2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico 60.000 30.000</p> <p>D.P.R. 14.1.1972, n. 4 - art. 1 lettera e)</p>		

NOTA:

Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della tassa.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento della tassa sopradistinta i gabinetti personali e privati in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.

Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali ed i pubblici istituti che erogano forme di assistenza obbligatoria.

Le tasse annue devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

6	28	<p>Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo:</p> <p>a) per ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art. 201 comma primo, del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1.5.1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854): 7.500 7.500</p> <p>b) per prevenzione e cura delle malattie, cure fisiche ed affini (primo comma art. 201 del T.U. delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1.5.1941, n. 422): 15.000 15.000</p> <p>D.P.R. 14.1.1972, n. 4 - art. 1 D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - art. 27.</p>		
---	----	--	--	--

NOTA:

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.

La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121, (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
7	30	Autorizzazione per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima (art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16.6.1939, n. 112):		
		a) albergo e ristorante di lusso	270.000	270 000
		b) albergo e ristorante di 1a categoria	150.000	150 000
		c) albergo e ristorante di 2a categoria e pensione di 1a categoria	75 000	75 000
		d) albergo e ristorante di 3a categoria e pensione di 2a categoria	50 000	50 000
		e) albergo, ristorante o pensione di altre categorie:		
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40 000	40 000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti	30 000	30.000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 50.000 abitanti	20 000	20 000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti	15.000	15.000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	5.000	5.000
		f) locande, alberghi diurni, esercizi di affittacamere, mescite, caffè, osterie, esercizi di vendita di bibite analcoliche:		
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 abitanti	20.000	20.000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 abitanti	18 000	18.000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 50.000 abitanti	10.000	10.000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 abitanti	5 000	5.000
		– nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti	3.000	3 000

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 – art. 1, terzo comma

NOTA:

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D.L. 18 gennaio 1937 n. 975 e successive modificazioni.

L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a sé stanti.

La tassa annua, deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce

8	32	Autorizzazione alla apertura e all'esercizio di rivendite di latte (art. 22 del R.D. 9.5.1929, n. 994):	3.000	1.500
		D.P.R. 14.1.1972, n. 4 – art. 1, lettera a)		

NOTA:

Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio

La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
9	34	Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del R.D. 9 maggio 1929, n. 994): D.P.R. 14.1.1972, n. 4 – art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 – art. 27 lettera e)	50.000	25.000
NOTA: Non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione sopra indicata le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella manipolazione dei prodotti al cui smercio attendono ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. Sono esonerati dal pagamento della tassa le rivendite di latte ed i pubblici esercizi che producono panna montata per la vendita diretta al pubblico. La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce				
10	37 (17)	Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6.10.1950, n. 836 e art. 1 D.P.R. 30.5.1953, n. 567): D.P.R. 24.7.1977, n. 616 – art. 27, lettera l)	338.000	—
NOTA: La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione sopra indicata deve essere rivolta alla Regione distintamente per ogni singolo prodotto				
11	37 bis (18)	Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8.3.1968, n. 399): D.P.R. 24.7.1977, n. 616 – art. 27, lettera l)	34.000	—
12	39 (19)	Autorizzazione per l'impianto e la gestione di pubbliche stazioni di fecondazione equina (art. 1 della legge 3.2.1963, n. 127): a) se trattasi di stazione di fecondazione di cavalli di pregio b) in tutti gli altri casi D.P.R. 24.7.1977, n. 616 – art. 27, lettera l) e art. 75	253.500 34.000	— —
13	41 (20)	Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, rilasciata: a) per l'attivazione e l'esercizio di impianti destinati alla suddetta fecondazione (art. 1 della legge 25.7.1952, n. 1009 integrato dall'art. 40 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854 e art. 7 del D.P.R. 28.1.1958, n. 1256): b) per l'attivazione e l'esercizio di sottocentri destinati alla suddetta fecondazione (art. 40 del D.P.R. 10.6.1955, n. 854 e art. 8 del D.P.R. n. 1256, succitato): D.P.R. 24.7.1977, n. 616 – art. 27, lettera l)	84.500 42.500	— —

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
14	224 (122)	Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie): D.P.R. 24.7.1977 n. 616 – art. 27, lettera i)	8.500	—

## TITOLO II

### CACCIA E PESCA

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
15	51	Licenza di appostamento fisso di caccia: D.P.R. 15.1.1972, n. 11 – art. 1, lettera o) Legge 27 12 1977, n. 968 – art. 24, quarto comma	20.000	—

**NOTA:**

Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopraindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia. E' vietata l'apposizione di "tabelle" per la delimitazione delle "zone di rispetto".

16	52	Concessione di costituzione di: 1) riserva di caccia, per ogni ettaro 2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro 3) centro privato di produzione di selvaggina D.P.R. 15.1.1972, n. 11 – art. 1, lettera o) Legge 27 12 1977, n. 968 – artt. 36, 6 e 24, quarto comma.	8.000 8.000 100.000	8.000 8.000 100.000
----	----	---	---------------------------	---------------------------

**NOTA:**

Per quanto concerne  
a) le riserve di caccia:

In caso di affitto di riserva, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto a pagare metà della tassa sopra indicata. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è efficace agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato all'amministrazione provinciale competente per territorio e da questa approvato.

b) le aziende faunistico-venatorie e i centri privati di produzione di selvaggina:

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla legge 27.12.1977 n. 968, e dalle leggi regionali in materia.

Le tasse sono ridotte alla misura di un decimo di quelle dovute quando i territori delle concessioni suddette sono ubicati in ambiti territoriali classificati particolarmente depressi ai sensi dell'art. 7 della legge 26 6 1965 n. 717.

Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
17	—	1) Abilitazione all'esercizio venatorio: a) con fucile ad un colpo, con falco, furetto ed arco b) con fucile a due colpi c) con fucile a più di due colpi 2) Permesso per la cattura di volatili con reti, a norma dell'art. 18 della legge 27 12 1977, n. 968  D.P.R. 15.1.1972, n. 11 — art. 1, lettera o) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 99 Legge 27.12 1977, n. 968.	13.000 18.500 23.500  100.000	13.000 18.500 23.500  100.000

NOTA:

Il pagamento ha la validità di un anno decorrente dalla scadenza annuale della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La tassa annua non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

18	54	Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciata ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni: Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi Tipo B: licenza per la pesca con la canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50 Tipo C: licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50 Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50  D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 — art. 1, lettera p)	8.000  4.000  2.400  2.000	8.000  4.000  2.400  2.000
----	----	--	--	--

NOTA:

Le licenze di tipo A, B e C hanno la validità di anni cinque dalla data di rilascio; quella di tipo D ha la validità di tre mesi. I titolari, oltre alla tassa, debbono contestualmente corrispondere le seguenti soprattasse:

a) per la licenza di tipo A	4.000
b) per la licenza di tipo B	2.000
c) per le licenze di tipo C e D	1.000

19	55 (28)	Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1, D.L. 19.3.1948, n. 735):  D.P.R. 15.1.1972 n. 11 — art. 1, lettera p)	3.000	3.000
----	---------	--	-------	-------

N d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
20	174	Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con esse collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi (art 15, secondo comma, e art 9, ultimo comma, della legge 10.5.1976, n. 319): D.P.R. 15.1.1972, n. 11 - art. 1 D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - art. 100	30.000	15.000

NOTA:

Per insediamenti abitativi si intendono anche quelli adibiti allo svolgimento di attività alberghiera turistica sportiva, ricreativa scolastica e sanitaria.  
La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

21	178	Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle leggi vigenti: D.P.R. 15.1.1972, n. 11 - art. 1, lettera p)	12.000	-
----	-----	---	--------	---

### TITOLO III

#### TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
22	89 (59)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art 2 della legge 21.3.1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: a) alberghi od ostelli per la gioventù b) campeggi di superficie: - non superiore a 1.000 mq - non superiore a 2.000 mq - superiore a 2.000 mq c) villaggi turistici d) case per ferie e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18.1.1937, n. 975, convertito nella legge 30.12.1937, n. 2651, e successive modificazioni f) autostelli - se funzionanti su autostrade 2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21.3.1958, n. 326): D.P.R. 14.1.1972, n. 6 - art. 1, lettera g)	6.000 12.000 24.000 30.000 15.000 18.000 9.000 15.000 30.000 3.000	6.000 12.000 24.000 30.000 15.000 18.000 9.000 15.000 30.000 3.000

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
-----------	--------------------------------------	---	-------------------	-------------

NOTA:

Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse sulle concessioni regionali previste al n. 7 della presente tariffa. La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

23	95	Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio: nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti	18 000	9 000
		b) da 10.001 a 20.000 abitanti	36 000	18 000
		c) da 20.001 a 50.000 abitanti	72 000	36 000
		d) da 50.001 a 100.000 abitanti	108 000	54 000
		e) da 100.001 a 500.000 abitanti	180 000	90 000
		f) superiore a 500.000 abitanti	300.000	150.000
		D.P.R. 14.1.1972, n. 6 - art. 1, secondo comma, lettera f).		
		D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - artt. 56 e 58, n. 2)		

NOTA:

Il rilascio della licenza a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la Regione. Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato.

Oltre al pagamento della sopra indicata tassa, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23.11.1936, n. 2523 nella misura da lire 500.000 a lire 5.000.000 avuto anche riguardo alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 5 del citato R.D.L., sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28.6.1955, n. 630.

La licenza è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nelle stessa o in altre località della Regione. In tal caso, gli interessati devono corrispondere la tassa regionale nella misura di cui alla lettera f).

Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma, delle agenzie aventi la sede principale in altra Regione sono tenute a munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla Regione Marche, con conseguente pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

#### TITOLO IV

#### FIERE E MERCATI

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
-----------	--------------------------------------	---	-------------------	-------------

24	119	Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta le leggi 17.5.1866, n. 2933 e 19.5.1976, n. 398, nonché l'art. 53, n. 11 del T.U. delle leggi comunale e provinciale, approvato con R.D. 3.3.1934, n. 383: a) per istituzione di fiere e mercati	10.000	—
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati	5.000	—
		D.P.R. 15.1.1972 n. 7 - art. 1, lettera a)		

NOTA:

La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

**TITOLO V**  
**AGRICOLTURA**

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
25	121	Licenza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5, D.L.L. 3.7.1944, n. 152): — per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore D.P.R. 15.1.1972, n. 11 — art. 1, lettera c)	3.000	—

NOTA:

La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R.D. L. 23.4.1942 n. 433)

La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno

La sopra indicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta sia le altre macchine quali sgranatoi, che compiano le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono esentate dalla sopra indicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative o dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

26	130 (86)	Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della legge 18.6.1931, n. 987 e art. 11 del R.D. 12.10.1933, n. 1700): D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 66, primo comma	13.000	—
----	----------	---	--------	---

**TITOLO VI**

**ACQUE MINERALI E TERMALI — CAVE E TORBIERE**

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
27	163 (99)	Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4, 5 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 modificati con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 28.6.1955, n. 620): D.P.R. 14.1.1972, n. 2 — art. 1, lettera a)	30.000	—

NOTA:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia

28	165 (101)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (art. 8 del R.D. 29.7.1927, n. 1443): D.P.R. 14.1.1972, n. 2 — art. 1, lettera a)	150.000	—
----	-----------	---	---------	---

N. d'ord	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
29	167 (103)	Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione dei giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29.7.1927, n. 1443): D.P.R. 14.1.1972 n. 2 – art. 1, lettera a)	150.000	—
30	168 (104)	Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, comma secondo, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (art. 45, comma secondo, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620): D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 2 – art. 1, comma primo	15.000	—
31	169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29.7.1927, n. 1443, e art. 5 del D.P.R. 28.6.1955, n. 620): D.P.R. 14.1.1972, n. 2 – art. 1, lettera a)	300.000	—

NOTA:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia. La concessione non può avere una durata superiore a 10 anni ed alla scadenza può essere rinnovata.

32	170	Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, secondo comma, del R.D. 29.7.1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28.6.1955, n. 620): D.P.R. 14.1.1972, n. 2 – art. 1, lettera e)	60.000	—
----	-----	--	--------	---

NOTA:

Oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia.

## TITOLO VII

### TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
33	152	Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - di interesse regionale (art. 30 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771): D.P.R. 14.1.1972, n. 5 - art. 1, lettera a)	6.000	-
34	153	Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771): a) se adibite al trasporto di cose b) se adibite al trasporto di persone: - con cabine di portata fino a 30 persone - con cabine di portata oltre 30 persone D.P.R. 14.1.1972, n. 5 - art. 1, lettera a ) D.P.R. 24.7.1977, n. 616, art. 84	15.000 60.000 90.000	7.500 30.000 45.000

**NOTA:**

Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a)

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23.6.1927, n. 1110, al versamento, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1) funivie bifuni (fino a m. 750):	
a) per la costruzione	315 000
b) per l'esercizio	157 500
2) funivie bifuni (oltre m. 750):	
a) per la costruzione	420 000 per Km
b) per l'esercizio	210 000 per Km
3) funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):	
a) per la costruzione	315 000
b) per l'esercizio	157 500
4) funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):	
a) per la costruzione	420 000 per Km
b) per l'esercizio	210.000 per Km

La tassa annua e il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono

35	154	Licenza d'impianto di funicolari aeree o teleferiche - di interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt 4 e 7, primo comma, del R.D. 25.8.1908, n. 829, sostituiti dagli artt 33 e 35 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771): a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale b) se rilasciata dal sindaco D.P.R. 14.1.1972, n. 5 - art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - art. 84	18.000 9.000
----	-----	--	-----------------

36	155	Licenza di esercizio di funicolari aeree o teleferiche, di interesse regionale, rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del R.D. 25.8.1908, n. 829, sostituito dall'art 38 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771 e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:	
----	-----	--	--

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
		a) se rilasciata dal presidente della giunta provinciale	18.000	18.000
		b) se rilasciata dal sindaco	12.000	12.000
		D.P.R. 14.1.1972, n. 5 — art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 84		

NOTA:

La tassa è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea  
La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce

37	156	Concessione di filovie — di interesse regionale (art. 19 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771):		
		a) se emessa dal presidente della giunta regionale:		
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti	75.000	37.500
		2) già di pertinenza della direzione compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione	45.000	22.500
		b) se emessa dal sindaco	30.000	15.000
		D.P.R. 14.1.1972, n. 5 — art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 84		

NOTA:

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 28.9.1939, n. 1822, al versamento, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) per la costruzione.	10.500 per Km
b) per l'esercizio	5.250 per Km

La tassa annua ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono

38	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia — di interesse regionale (art. 26 del D.P.R. 28.6.1955, n. 771):		
		a) se emessa dal presidente della giunta regionale	30.000	15.000
		b) se emessa dal presidente della giunta provinciale	18.000	9.000
		c) se emessa dal sindaco	9.000	4.500
		D.P.R. 14.1.1972, n. 5 — art. 1, lettera a) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 84		

NOTA:

Qualora l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo.

Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione salvo rinnovo di stagione in stagione.

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi del R.D.L. 7.9.1938, n. 1696, al versamento, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie, sciovie e simili:	
1) per la costruzione, per ciascun impianto	105.000
2) per l'esercizio, per ciascun impianto	52.500
b) ascensori in servizio pubblico:	
1) per la costruzione, per ciascun impianto	84.000
2) per l'esercizio, per ciascun impianto	42.000

La tassa annua ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono

39	184 (110)	Concessione per servizi pubblici — di interesse regionale — di autotrasporto di merci, rilasciata ai sensi dell'art. 7 della legge 20.6.1935, n. 1349, sostituito dall'art. 60 del D.P.R. 28.6.1955,		
----	-----------	--	--	--

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
		n. 771, nonché dall'art. 14 della legge 18.3.1968, n. 413: — per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione: a) portata sino a 35 q.li b) portata oltre 35 q.li	9.000 12.000	9.000 12.000
		D.P.R. 14.1.1972, n. 5 — art. 1 lettera b) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 — art. 84		

NOTA:

Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo per il quale sia stata data la concessione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve richiedere ed ottenere altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa.  
La sopraindicata tassa è dovuta anche per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.  
La tassa annua deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

40	185 (111)	Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici — di interesse regionale — per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario: 1) autoservizi con frequenza giornaliera 2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana 3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana 4) servizi automobilistici di gran turismo: a) con frequenza giornaliera b) con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana c) con frequenza non superiore a due giorni per settimana 5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti: — per ciascun anno di durata della concessione: L. 1.690; 6) autoservizi per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: — per il primo giorno di validità: L. 1.690; — per ogni giorno ulteriore di validità: L. 845.  D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 — art. 1, comma secondo, lettera b)	84 500 51 000 17 000 42 500 25 500 8 500	84 500 51 000 17 000 42 500 25 500 8 500
----	-----------	--	---	---

NOTA:

Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta alla metà.  
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.  
Per le tasse di cui ai numeri 5 e 6, l'arrotondamento alle 500 o 1.000 lire superiori va operato sul totale dovuto, trattandosi di tasse da determinarsi in relazione a quantità variabili.  
I concessionari sono tenuti, ai sensi della legge 28.9.1939, n. 1822 e successive modificazioni al versamento, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche, del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:  
1) se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:  
a) da 1 a 20 Km. L. 50  
b) da 20,01 a 40 Km. L. 100  
c) da 40,01 a 60 Km. L. 150  
d) da 60,01 a 80 Km. L. 200  
e) oltre 80 Km. L. 250  
2) se di competenza comunale, per ogni giorno di effettivo servizio L. 100  
La tassa annua ed il contributo di sorveglianza devono essere corrisposti entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
41	197	Permessi rilasciati ai sensi dell'art 34 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con D.P.R. 5.2.1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi od autorizzati aventi interesse regionale: - per il primo giorno di permesso 6.000 -- - per ogni giorno di ulteriore validità 3.000 -- D.P.R. 14.1.1972, n. 5 - art. 1, lettera b) ed art. 3, lettera c) D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - art. 84		

NOTA:

Il permesso non può avere una durata superiore a cinque giorni

### TITOLO VIII ARTIGIANATO

N. d'ord.	D.P.R. 1961/121 (D.P.R. 1972/641)	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annua
42	204 (117)	Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l'esercizio di arti e mestieri D.P.R. 24.7.1977, n. 616 - art. 63, lettera c)	5.500	-

### INDICE DELLA TARIFFA

TITOLO I	-	IGIENE E SANITA'	(nn. 1 - 14)
TITOLO II	-	CACCIA E PESCA	(nn. 15 - 21)
TITOLO III	-	TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA	(nn. 22 - 23)
TITOLO IV	-	FIERE E MERCATI	(n. 24)
TITOLO V	-	AGRICOLTURA	(nn. 25 - 26)
TITOLO VI	-	ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE	(nn. 27 - 32)
TITOLO VII	-	TRAMVIE E SIMILI - LINEE AUTOMOBILISTICHE	(nn. 33 - 41)
TITOLO VIII	-	ARTIGIANATO	(n. 42)